

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1221)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 1960*

(V. Stampato n. 2277)

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 4 OTTOBRE 1960

**Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture
di credito per talune spese del Ministero della pubblica istruzione**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi al personale insegnante e non insegnante non di ruolo degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, degli istituti di istruzione tecnica non dotati di autonomia amministrativa e delle scuole e corsi di avviamento professionale, nonché al personale insegnante delle scuole popolari, e per il pagamento delle indennità e compensi per gli esami nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria sopra detti,

dovuti ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 381, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, della legge 4 novembre 1950, n. 888, e della legge 10 marzo 1955, n. 95, è data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di provvedervi, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, a mezzo aperture di credito di importo, ciascuna, non superiore a 85 milioni di lire.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.